

30 ottobre 2026**Delibera Assemblea di Bacino****Oggetto:**

Aggiornamento programmazione di bacino 2024-2038 – Approvazione progetti di omogeneizzazione ed intercomunalità del servizio rifiuti, passaggio a tariffazione puntuale corrispettiva (TCP), indicazioni su nuovi centri di raccolta e indirizzi sui termini transitori per comunicazione fuoriuscita parziale dal servizio

Richiamati

- l'art. 203 co.3 del **D.Lgs. 152/2006** "Codice dell'Ambiente" che stabilisce: "(...) *Le Autorità d'ambito (...) definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla parte quarta del presente decreto ed elaborano, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un piano d'ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato*";
- l'art. 3-bis, co. 1-bis, **Decreto Legge n. 138/2011** convertito con L. n. 148 del 14 settembre 2011 che recita come segue: "*Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. [...] Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali [...]*".
- la **L.R. Veneto n. 52/2012**
 - o che all'art. 2 co. 1 individua nel territorio regionale l'ambito territoriale ottimale "Ai fini dell'ottimale organizzazione, coordinamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani", come previsto ai sensi dell'articolo 199, comma 3, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
 - o che all'art 3 co. 5 indica le funzioni attribuite ai Consigli di Bacino, istituiti in ambiti sub regionali, "per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani";
 - o che all'art. 3 co. 6 affida ai Consigli di Bacino l'esercizio delle seguenti attività:
 - a. quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale;
 - b. individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per

il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;

- c. indicazione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero; su delega regionale i consigli di bacino possono procedere all'affidamento della gestione e realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, previsti dalla programmazione regionale, da svolgersi secondo modalità conformi alla normativa vigente in materia ed alle disposizioni previste dalla convenzione stessa;
- d. approvazione e stipulazione del contratto di servizio e della carta del servizio regolante i rapporti con i soggetti gestori dei rifiuti urbani;
- e. determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- f. vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore del servizio;
- g. individuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalità attuative, finalizzate al raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni;
- h. formulazione delle osservazioni al piano regionale di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive modificazioni, già di competenza delle autorità d'ambito, ai sensi dell'articolo 199, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche ai fini della realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani;

Richiamata

- la Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente afferente al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale Venezia, sottoscritta il 24.11.2014 a rogito del Segretario Generale del Comune di Venezia (Repertorio n. 130974/2012), che istituisce il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente quale ente pubblico con personalità giuridica ed autonomia organizzativa e patrimoniale e partecipato da 45 Comuni;
- l'art. 9 comma 2, lett. e) ed f) della Convenzione Istitutiva che prevede le seguenti attribuzioni all'Assemblea di Bacino:
 - o e) approvazione della programmazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti definita sulla base della quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale;
 - o f) individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;

Considerato con riferimento a omogeneizzazione e intercomunalità del servizio di raccolta

- che si è interloquuto con gestori e Comuni interessati in merito alle modifiche del servizio da apportarsi dal 2027 (come dettagliato nella relazione allegata) per i Comuni di:
 - entroterra stradale, coinvolgendo i Comuni di Martellago, Mirano, Noale, Spinea, Santa Maria di Sala, Scorzè;
 - area Venezia Est2-entroterra, coinvolgendo i Comuni di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Stino di Livenza, Teglio Veneto;

- Comune di Cona;

Considerato altresì

- che, a seguito delle interlocuzioni con la Direzione Ambiente di Veritas S.p.A. e con i Comuni interessati, nonché al fine di raggiungere gli obiettivi regionali di piano al 2030, sono stati calendarizzati i seguenti interventi di passaggio a tariffazione puntuale corrispettiva con il coinvolgimento di ulteriori 100 mila abitanti nel prossimo biennio, arrivando a coprire il 53% della popolazione del bacino nel 2030 secondo la seguente calendarizzazione:
 - 2027: comuni di **Noale, Spinea** (come già approvato con deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 23 del 27 novembre 2025);
 - 2028: comuni di **Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Pramaggiore, Scorzè**;
 - 2030: comuni di **Mogliano Veneto e Portogruaro**, salvo eventuali decisioni di **anticipare il passaggio al 2028**, stante la percorribilità tecnico-amministrativa a fronte di una definizione di un cronoprogramma.

Passaggio a tariffazione corrispettiva	2025	2026	2027	2028	2030
Numero comuni	25	26	28	32	34
Abitanti coinvolti	319.801	332.763	376.640	408.859	460.973
% sul totale del bacino	37%	38%	44%	47%	53%

- che nel corso del 2027 il gestore predisporrà il servizio e avvierà la sperimentazione della misurazione puntuale per i Comuni che passeranno a TCP dal 2028;
- che i conferimenti minimi da applicare dal 2027 sono riportati nella relazione allegata alla presente deliberazione;
- che dal 2027 e 2028 si proseguirà nel processo di omogeneizzazione del numero di svuotamenti minimi del rifiuto secco non riciclabile.

Richiamato inoltre, con riferimento ai Centri di raccolta

- quanto stabilito nel nuovo articolo 1 comma 5 del nuovo DM 26 marzo 2026, n. 91, che recita come segue: *"Al fine di contribuire in modo efficace ed efficiente alla raccolta dei rifiuti urbani, gli **Enti di governo d'Ambito territoriale ottimale**, ove costituiti e operanti, ovvero i Comuni, **in coerenza con quanto previsto negli atti di pianificazione** della gestione dei rifiuti, **realizzano i centri di raccolta** a livello comunale o intercomunale in relazione alle caratteristiche territoriali, al numero delle utenze servite e all'economicità del servizio. Gli Enti di cui al primo periodo comunicano la realizzazione dei centri di raccolta alla Provincia e alla Regione"*;

Tenuto conto

- di quanto condiviso durante appositi incontri con la Regione Veneto, Arpav e gli altri Consigli di bacino e con la Città Metropolitana di Venezia, la competenza tra Consiglio di bacino e Comune è da intendersi suddivisa come segue:
 - Il **Comune** ove è ubicato il nuovo Centro di raccolta mantiene la competenza ad accertare la rispondenza del progetto ai piani urbanistici e edilizi e ai requisiti tecnici

della normativa, come eventuali valutazioni o autorizzazioni ambientali, eventuali adempimenti antincendio, requisiti igienico-sanitari e di sicurezza. Tutto ciò considerato che nel Comune vi sono uffici tecnici con le adeguate competenze per svolgere dette attività.

- Il **Consiglio di Bacino**, avendo funzioni di programmazione e affidamento del servizio rifiuti, approva un provvedimento in cui dà atto della coerenza del nuovo centro di raccolta con la programmazione di bacino e con il contratto di servizio, richiamando al contempo le verifiche tecniche precedentemente effettuate dal Comune. Poi, come indicato nel DM proceda a darne comunicazione a Regione e Città Metropolitana di Venezia
- che nelle more di eventuale adozione da parte della Regione Veneto di una regolazione per la realizzazione dei CDR da parte dei Comuni, risulta necessario da parte del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente definire la seguente procedura:
 - Nulla osta preventivo del Consiglio di bacino di riferimento per attestare la coerenza alla programmazione di bacino;
 - Eventuale nulla osta del gestore del pubblico servizio per la conformità delle opere alla conseguente organizzazione della gestione del centro di raccolta, qualora il medesimo non sia anche incaricato delle medesime.
 - Attestazione della conformità alla programmazione di bacino dei nuovi centri di raccolta per l'apertura del medesimo;
 - Comunicazione di tale conformità a Regione Veneto e Città Metropolitana di Venezia.

Dato atto

- che per l'apertura dei centri di raccolta di Mira e San Michele al Tagliamento e per i centri di raccolta in progettazione si seguirà la sopra richiamata procedura.

Preso atto, con riferimento alla fuoriuscita dal servizio pubblico

- che la disciplina per la fuoriuscita parziale dal pubblico servizio da parte delle utenze non domestiche è stata equiparata a quella per la fuoriuscita totale dei rifiuti simili:
 - dapprima con la modifica all'art. 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006 (T.U.A.), introdotta dall'art. 27, comma 1, lett. b), della Legge n. 193/2024;
 - successivamente con l'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 147/2026, che ha novellato l'intero art. 238, la cui vigente formulazione stabilisce che: *"Ai fini dell'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e dei sistemi di misurazione puntuale, per i rifiuti conferiti al servizio pubblico, si applica la disciplina relativa ai prelievi sui rifiuti urbani di cui all'articolo 1, commi 639 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147."*
- che alle utenze non domestiche che fuoriescono dal servizio, in tutto o in parte, per avviare i rifiuti a recupero o riciclo, si applica l'art. 1, comma 649-bis, della Legge n. 147/2013, come introdotto dall'art. 28, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 147/2026;
- che la maggior parte dei Comuni del Bacino Venezia ha approvato l'aggiornamento dei regolamenti per l'applicazione della TARI e della Tariffa Corrispettiva (TCP) in conformità agli schemi proposti dal Consiglio di Bacino (Regolamento TARI rev. 29 e Regolamento TCP rev. 33 del 27.11.2025, da aggiornare in vista del prossimo importante aggiornamento al Ticser del 2028 (Deliberazione Arera n. 396/2025, *testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti*), equiparando conseguentemente l'iter procedurale della fuoriuscita parziale a quella della fuoriuscita totale dal servizio, in conformità alla Legge n. 193/2024;
- che pertanto nei suddetti regolamenti è stata prevista una disciplina transitoria per la comunicazione preventiva di fuoriuscita parziale (in precedenza soggetta a sola

rendicontazione e non a preavviso al gestore), la quale, a regime, dovrà essere presentata, analogamente alla fuoriuscita totale, entro il 30 giugno con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo;

- che, in ragione della formulazione della disciplina transitoria stabilita nei regolamenti comunali — la quale prevede che: *"Le comunicazioni di cui al precedente comma 4, presentate esclusivamente per l'uscita parziale dal servizio pubblico entro il termine del 30 giugno 2026, e comunque entro tre mesi dall'approvazione della presente disciplina, produrranno i loro effetti, se espressamente richiesto dal dichiarante, anche con riferimento ai rifiuti avviati autonomamente al riciclo o al recupero nel corso dell'anno 2026"* —, i termini di scadenza in regime transitorio risultano diversificati nei vari Comuni;

Considerato

- che, al fine di superare le disomogeneità derivanti dai diversi termini transitori ed evitare che si precluda l'accoglimento delle istanze oltre il 30 giugno 2026 o la loro efficacia per l'anno in corso, il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ritiene opportuno consentire, per il solo anno 2026, la presentazione delle comunicazioni di fuoriuscita parziale dal servizio a tutte le utenze non domestiche del bacino entro il 31 dicembre 2026, garantendo così una gestione uniforme delle pratiche sull'intero territorio da parte del gestore;

Ritenuto quindi

- di aggiornare, in attuazione di quanto esposto nella Sezione I, la programmazione di Bacino al 2038 approvando:
 - a. le modifiche del servizio di cui alla relazione del gestore Veritas S.p.A. (ns. prot. 1112/2026) per l'omogenizzazione e ottimizzazione del servizio di raccolta dell'area **Venezia Est 2 - entroterra**, coinvolgendo i **Comuni di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Stino di Livenza, Teglio Veneto**;
 - b. le modifiche del servizio di cui alla relazione del gestore Veritas S.p.A. ns. prot. n.350 del 10 marzo 2026 come integrato da nota acquisita con prot. n. 1231/2026) per l'omogenizzazione e ottimizzazione del servizio di raccolta dell'area dell'**entroterra stradale**, coinvolgendo i **Comuni di Martellago, Mirano, Noale, Spinea, Santa Maria di Sala, Scorzè**;
 - c. la modifica del servizio di cui alla relazione del gestore Veritas S.p.A. (ns. prot. 1226/2026) per il **Comune di Cona**;
 - d. il passaggio a tariffazione corrispettiva puntuale dal 2028: dei **Comuni di Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Pramaggiore, Portogruaro, Scorzè**, avviando nel corso del 2027 la sperimentazione della misurazione puntuale per i medesimi Comuni, secondo le disponibilità logistiche del gestore;
- di approvare la relazione istruttoria allegata (Allegato A);
- di applicare nel 2027 per i **Comuni di Noale e Spinea** i conferimenti minimi riportati nella relazione allegata con riferimento al servizio stradale;
- di applicare nel 2027 per i **Comuni di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, San Stino di Livenza e Teglio Veneto** i conferimenti minimi dello step 2 riportati nella relazione allegata con riferimento al servizio misto;
- di ipotizzare i successivi passaggi a tariffazione puntuale corrispettiva:
 - a. 2028: comuni di **Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Pramaggiore del sistema misto area Venezia Est 2 ed il Comune di Scorzè per il sistema stradale**.

*b. 2030: comuni di **Mogliano Veneto e Portogruaro**, salvo eventuali decisioni di anticipare il passaggio al 2028, stante la percorribilità tecnico-amministrativa a fronte di una definizione di un cronoprogramma.*

- di mettere in evidenza, alla luce della competenza acquisita da questo ente con il DM 91-2026 che per la realizzazione di nuovi centri di raccolta nel territorio del Bacino Venezia per attestare la conformità alla programmazione di bacino occorre avviare la procedura riportata in relazione, parte integrante del presente provvedimento;
- di consentire per una gestione uniforme delle pratiche in tutto il territorio del bacino da parte del gestore del pubblico servizio, per il solo anno 2026, la presentazione delle comunicazioni di fuoriuscita parziale dal servizio per tutte le utenze non domestiche del bacino Venezia **fino al 31 dicembre 2026;**

Dato atto dell'acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa;

L'ASSEMBLEA DI BACINO

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiornare, in attuazione di quanto esposto nella Sezione I, la programmazione di Bacino al 2038 approvando:
 - a. le modifiche del servizio di cui alla relazione del gestore Veritas S.p.A. (ns. prot. 1112/2026) per l'omogenizzazione e ottimizzazione del servizio di raccolta dell'area **Venezia Est 2 - entroterra**, coinvolgendo i **Comuni di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Stino di Livenza, Teglio Veneto;**
 - b. le modifiche del servizio di cui alla relazione del gestore Veritas S.p.A. ns. prot. n.350 del 10 marzo 2026 come integrato da nota acquisita con prot. n. 1231/2026) per l'omogenizzazione e ottimizzazione del servizio di raccolta dell'area dell'**entroterra stradale**, coinvolgendo i **Comuni di Martellago, Mirano, Noale, Spinea, Santa Maria di Sala, Scorzè;**
 - c. la modifica del servizio di cui alla relazione del gestore Veritas S.p.A. (ns. prot. 1226/2026) per il **Comune di Cona;**
 - d. il passaggio a tariffazione corrispettiva puntuale dal 2028: dei **Comuni di Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Pramaggiore, Portogruaro, Scorzè**, avviando nel corso del 2027 la sperimentazione della misurazione puntuale per i medesimi Comuni, secondo le disponibilità logistiche del gestore;
3. di approvare la relazione istruttoria allegata (Allegato A);
4. di applicare nel 2027 per i **Comuni di Noale e Spinea** i conferimenti minimi riportati nella relazione allegata con riferimento al servizio stradale;
5. di applicare nel 2027 per i **Comuni di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, San Stino di Livenza e Teglio Veneto** i conferimenti minimi dello step 2 riportati nella relazione allegata con riferimento al servizio misto;
6. di ipotizzare i successivi passaggi a tariffazione puntuale corrispettiva:
 - a. **2028: comuni di Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Pramaggiore del sistema misto area Venezia Est 2 ed il Comune di Scorzè per il sistema stradale.**

- b. 2030: comuni di **Mogliano Veneto e Portogruaro**, salvo eventuali decisioni di anticipare il passaggio al 2028, stante la percorribilità tecnico-amministrativa a fronte di una definizione di un cronoprogramma.*
7. di mettere in evidenza, alla luce della competenza acquisita da questo ente con il DM 91-2026 che per la realizzazione di nuovi centri di raccolta nel territorio del Bacino Venezia per attestare la conformità alla programmazione di bacino occorre avviare la procedura riportata in relazione, parte integrante del presente provvedimento;
 8. di consentire per una gestione uniforme delle pratiche in tutto il territorio del bacino da parte del gestore del pubblico servizio, per il solo anno 2026, la presentazione delle comunicazioni di fuoriuscita parziale dal servizio per tutte le utenze non domestiche del bacino Venezia **fino al 31 dicembre 2026**;
 9. di dare mandato al Direttore di trasmettere ai comuni ed al gestore la presente deliberazione per quanto di competenza.
 10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma del T.U.E.L. n. 267/2000.